

**Proposta di legge.**  
**Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali. Modifiche alla l.r. 38/2004**

**Relazione illustrativa**

La legge regionale 27 luglio 2004, n. 38, disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.

La presente proposta di legge attiene ai soli Titoli I e II, relativi alle norme di disciplina mineraria della materia, che non sono mai stati oggetto di revisione dal 2009 ad oggi. Gli adeguamenti, di seguito illustrati nel dettaglio, sono relativi a:

- collegamenti con materie, in primo luogo urbanistiche ed ambientali, sulle quali sono stati introdotti importanti elementi innovativi nell'ordinamento normativo sia nazionale che regionale, ivi compresa la normativa di valutazione di impatto ambientale;
- intercorse diverse attribuzioni delle competenze connesse con la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ed alle conseguenti modifiche intervenute nella struttura organizzativa della Regione;
- nuovi istituti previsti dalla legge fallimentare e dal nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- nuove norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si riporta qui di seguito il dettaglio degli articoli della l.r. 38/2004 interessati dalla proposta di modifica.

**Articolo 1:** Nella nuova formulazione del comma 3ter dell'articolo 6 è stato rimosso l'aggettivo "territoriali", che si riferiva sostanzialmente agli uffici del genio civile presenti in ogni provincia. Dal 2016, con la riorganizzazione delle direzioni regionali, le competenze dell'articolo 6 della legge sono svolte da un unico ufficio per tutto il territorio toscano, facente capo alla direzione ambiente.

**Articolo 2:** Al comma 1 dell'articolo 7 sono stati aggiornati i riferimenti alle normative attualmente vigenti in materia di aiuti alle imprese e promozione turistica.

Il comma 2 è stato abrogato in quanto non più in linea con le previsioni della nuova legge di governo del territorio della Toscana (l.r. 65/2014).

Il comma 4 è stato adeguato alle varie normative sui servizi idrici integrati, sulla difesa del suolo e delle risorse idriche.

**Articolo 3:** Viene corretto, al comma 3 dell'articolo 8 quater, un refuso del testo originario.

**Articoli 4 e 5:** Contengono le modifiche all'articolo 9, comma 1, lettere c) ed e) e all'articolo 15, commi 1 e 4, relative all'adeguamento al riferimento della struttura regionale competente e la riformulazione dell'elenco degli enti con obbligo di parere allineato alle modifiche normative intercorse in materia di servizi idrici integrati, difesa del suolo e tutela delle risorse idriche.

**Articolo 6:** La modifica del comma 3 dell'articolo 18 è dovuta all'aggiornamento normativo di cui alla legge 65/2014.

**Articolo 7:** Nel corso degli ultimi 20 anni, soprattutto a seguito della crisi economica della fine del primo decennio degli anni 2000, il legislatore nazionale è intervenuto più volte sulla normativa

riguardante la materia del fallimento e le procedure ad esso connesse, fino all'ultima riforma che ha portato all'approvazione del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, che prevede una graduale entrata in vigore, mantenendo fermi nel frattempo gli istituti previsti dal r.d. 267/1942, con le rispettive modifiche. In particolare con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata introdotta nell'ordinamento la disciplina del concordato in continuità che precedentemente era concepito solo nella prassi. Il concordato in continuità prevede la continuazione dell'attività imprenditoriale affinché le entrate da essa derivanti vadano a coprire in tutto o in parte i debiti dell'imprenditore. Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, inoltre, che ha riscritto il concordato preventivo e che entrerà in vigore il 15 luglio 2022 (salvo ulteriori proroghe), all'articolo 84 rubricato "Finalità del concordato preventivo", prevede che con il ricorso a questo istituto il debitore possa realizzare il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.

Tra i principi della legge delega 155/2017, oltre al riordinamento della disciplina delle soluzioni negoziate della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piani attestati di risanamento), vi è la priorità, fatti salvi i casi di abuso, verso le proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori. Tenuto conto di quanto detto, pertanto, la modifica normativa proposta dell'articolo 28, in adeguamento alla normativa nazionale, introduce la possibilità per il comune competente di valutare di non pronunciare la decadenza della concessione nel caso in cui il concessionario sia un'impresa commerciale che faccia ricorso ricorso ad una procedura di composizione della crisi d'impresa, nel caso in cui il concessionario garantisca la continuazione dell'attività aziendale, sia in vista di una risoluzione della crisi sia per il miglior soddisfacimento dei creditori.

**Articolo 8:** La modifica del comma 3 dell'articolo 29 contiene l'adeguamento al riferimento della struttura regionale competente.

**Articolo 9:** La modifica del comma 1 dell'articolo 30 riguarda l'aggiornamento dei richiami alle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

**Articolo 10:** l'articolo attesta come la presente legge, contenendo solo disposizioni a carattere ordinamentale, non comporti oneri a carico del bilancio regionale.

**Articolo 11:** Al fine di consentire una rapida soluzione delle problematiche interpretativo-applicative cui intende far fronte la presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.